

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TENNIS CLUB PARMA

REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato in conformità e nell'ambito delle norme statutarie, ha per oggetto la normativa dell'uso da parte dei soci della sede sociale, dei relativi impianti e delle attrezzature, la determinazione dei criteri per l'applicazione delle quote sociali e dei contributi di frequenza, nonché il procedimento per l'esercizio del potere disciplinare ed i relativi provvedimenti.

Parma, Aprile 2015

CAPITOLO I

SOCI

- Art. 1) Sono Soci del l'A.S.D. Tennis Club Parma (più oltre anche il "Circolo" o il "Tennis Club") gli intestatari delle azioni dell'Immobiliare Mariano Società per Azioni (più oltre anche la "SpA"), e perdono tale diritto nel momento in cui cessano di possedere le azioni della predetta Immobiliare Mariano Società per Azioni.*
- Art. 2) I Soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, del presente Regolamento, nonché dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo (più oltre anche il "Consiglio"). Il presente Regolamento potrà essere modificato con le modalità previste dallo Statuto Sociale.*

CAPITOLO II

ACCESSO ALLA SEDE SOCIALE

- Art. 3) L'accesso alla sede sociale nonché l'uso degli impianti e delle attrezzature, secondo gli orari stagionali approvati dal Consiglio, è rigorosamente riservato:*
- a) ai Soci ed ai loro familiari, per questi ultimi nei limiti più oltre previsti;*

- b) ai dirigenti nazionali della F.I.T. e del C.O.N.I. muniti di tessera di riconoscimento;
- c) ai soci di altri Club o Società con i quali vigano accordi di reciprocità;
- d) agli invitati (“ospiti”) muniti di autorizzazione della Direzione o del Consiglio.
- e) alle persone autorizzate (“collaboratori esterni”) dalla Direzione o dal Consiglio per operare all’interno delle strutture;

Art. 4) *Il coniuge o, previa dichiarazione scritta del Socio, il compagno/a del Socio ed i loro figli, purché conviventi e non coniugati, potranno accedere alla sede sociale ed usufruire degli impianti sportivi, dietro il pagamento dei contributi di frequenza previsti. Viene chiarito che non hanno diritto all’accesso, anche se inseriti nello stato di famiglia dello stesso, discendenti oltre il 1°grado (nipoti), affini (cognato, nuora, suocera ecc..) ed ascendenti (genitori del titolare o del coniuge). E’ facoltà del Consiglio Direttivo permettere l’accesso al Circolo, senza l’utilizzo degli impianti di cui all’art. 12 del presente regolamento, ed assoggettandolo al pagamento di un contributo di frequenza, al Socio che ha ceduto la propria azione dell’Immobiliare Mariano Spa al figlio/a che ne risulti regolarmente iscritto a Libro Soci.*

Art. 5) *I figli dei soci in età inferiore agli anni dieci, potranno frequentare la sede sociale soltanto se accompagnati dai genitori, o da altro socio o persona responsabile, i quali saranno tenuti alla sorveglianza e, se non genitori del minore, dovranno preventivamente, o al più tardi al momento dell’accesso al circolo, segnalare alla Direzione la presenza del minore loro affidato.*

Art. 6) *Biciclette, auto e motocicli, dovranno essere parcheggiati esclusivamente nelle aree all’uopo predisposte ed in modo tale da non arrecare intralcio al flusso ed al deflusso degli altri veicoli. I veicoli parcheggiati negli spazi riservati ai portatori di handicap dovranno rigorosamente esporre l’apposito contrassegno identificativo. Gli abusi comportano la rimozione forzata del veicolo con spese da addebitare interamente a carico del trasgressore in maggiorazione della quota associativa annua, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili, ove previste ai sensi del presente regolamento.*

Art. 7) *È fatto rigoroso divieto di introdurre cani o altri animali all’interno del Tennis Club.*

Art. 8) *I Soci e i loro familiari possono accedere al Tennis Club previa esibizione, se richiesta, della tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla Direzione; tale tessera, rigorosamente personale e riservata al solo intestatario, potrà essere utilizzata anche per l’*

accesso al Circolo, in caso di chiusura del portone di ingresso, e per entrare negli spogliatoi, in palestra e nei campi da tennis coperti . L'utilizzo non appropriato da parte di terzi della tessera personale ne comporta il ritiro da parte della Direzione per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili, ove previste ai sensi del presente regolamento.

Art 9) Il Socio che ha ceduto l'azione dell'Immobiliare Mariano S.p.A. non potrà utilizzare gli impianti del –Tennis Club, anche solo come invitato, per un periodo di tre anni, salvo specifica e motivata deroga concessa dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO III

OSPITI

Art. 10) L'accesso al Tennis Club di ospiti e le relative frequenze sono regolati nei termini e nei modi dal Consiglio Direttivo.

Art.10a) L'accesso al Circolo con ospiti è permesso ai Soci, sotto la propria personale responsabilità e nel rispetto delle regole relative agli inviti..

Art.10b) Per poter accedere, gli ospiti dovranno essere accompagnati dal Socio invitante o dovranno farlo rintracciare all'interno del Circolo.

Art.11) La frequenza degli inviti sia per quanto riguarda i soci che li fanno, sia per quanto riguarda gli estranei che li ricevono, deve essere estremamente limitata. Il Consiglio potrà richiamare i soci al rispetto di questi criteri e in caso di abusi, potrà limitarne o vietarne la formulazione. Il Consiglio potrà comunque limitare , l'esercizio della facoltà di fare inviti, qualora ne ravvisi l'esigenza, anche identificando fasce orarie o periodi di assoluto divieto.

Art.11a) Nel caso di gare organizzate od autorizzate dal Consiglio, sarà consentito l'uso degli impianti sportivi agli ospiti partecipanti a tali gare, e potrà essere consentito l'accesso al Circolo agli spettatori.

CAPITOLO IV

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE

Art. 12) Per impianti ed attrezzature si intendono:

- i campi da tennis scoperti e coperti,*
- la palestra,*

- la piscina,
- i campi da calcio,
- ogni e qualsiasi altra attrezzatura idonea alla attività sportiva.

Art. 13) *Il personale del Circolo, che dipende a tutti gli effetti dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Parma, è tenuto a rispondere della propria attività unicamente al Consiglio, riceve ordini ed istruzioni dallo stesso o dal Direttore ed ha l'obbligo di fare osservare lo Statuto ed i Regolamenti da parte di tutti i soci, famigliari e invitati, secondo le istruzioni ricevute.*

I frequentatori del Circolo sono tenuti a non discutere con il personale e dovranno rivolgersi per eventuali reclami e doglianze unicamente al Direttore.

Art. 14) *La disponibilità degli impianti e delle attrezzature verrà regolamentata dal Consiglio, in funzione della necessità della pulizia e della manutenzione ordinaria e straordinaria. All'interno del Circolo, sarà esposto in continuazione un quadro/bacheca gestito unicamente dal Direttore o dal personale da quest'ultimo incaricato, riportante le eventuali limitazioni disposte.*

Art. 15) *I frequentatori del Circolo dovranno porre la massima attenzione a che non vengano arrecati danni ai locali, agli impianti, agli arredi e al verde, e comunque a tutto quanto fa parte del patrimonio comune o delle proprietà di altri Soci o persone autorizzate all'ingresso.*

Art. 16) *Per quanto ovvio, qualsiasi danno, anche dovuto ad incuria o trascuratezza, sarà a carico dei responsabili. Il Socio risponderà, altresì, del fatto addebitabile ai propri famigliari ed invitati.*

Art. 17) *I frequentatori del Circolo dovranno indossare un abbigliamento consono alle attività sportive ed ai luoghi che frequentano.*

Art. 18) *È assolutamente vietato:*

- a) *praticare attività sportive negli spiazzi interni del Circolo non appositamente predisposti alla specifica attività;*
- b) *calpestare i tappeti erbosi, cogliere rami e fiori;*
- c) *qualsiasi gioco d'azzardo;*
- d) *qualsiasi clamore, intemperanze materiali o verbali, od altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente.*
- e) *fumare in tutti gli ambienti chiusi del Circolo.*

Art. 19) *Il Tennis Club Parma non è responsabile del denaro, oggetti di valore, indumenti, attrezzi sportivi individuali lasciati incustoditi nella Club House, negli spogliatoi o nelle strutture sportive, e comunque all'interno del Circolo.*

- Art. 20) I Soci e i loro famigliari potranno noleggiare, compatibilmente con le disponibilità, uno o più armadietti per l'uso dei quali verseranno anticipatamente la quota annua deliberata dal Consiglio. Qualora le richieste superassero le disponibilità, si provvederà all'assegnazione secondo le priorità delle domande, nel rispetto delle esigenze di ciascun Socio.
Gli assegnatari sono tenuti a riconsegnare gli armadietti in perfette condizioni di manutenzione, salvo il normale deperimento d'uso.*

CAPITOLO V

SERVIZIO BAR - RISTORANTE

- Art. 21) Il servizio Bar-Ristorante, riservato ai Soci, familiari ed invitati, funzionerà secondo gli orari deliberati dal Consiglio, d'accordo con la gestione del servizio stesso.*
- Art. 22) Eventuali osservazioni, doglianze, richieste relative al servizio predetto, dovranno essere indirizzate alla Direzione, evitando qualsiasi discussione con il gestore o con il personale.*

CAPITOLO VI

PISCINA

- Art. 23) Il Socio, familiare o invitato che usufruisca della piscina, dovrà attenersi alle disposizioni fissate dal Consiglio.*
- Art. 24) Prima di immergersi nell'acqua, è fatto obbligo di servirsi degli impianti doccia esterni e di indossare la cuffia, nonché di ogni altra norma igienico-sanitaria che dovesse essere richiesta dalla legge o dalla Direzione.*
- Art. 25) È vietato introdurre nella piscina oggetti pericolosi o tali da arrecare molestia o fastidio agli altri frequentatori.*
- Art. 26) Al piano di calpestio della piscina si può accedere soltanto a piedi scalzi o con apposite calzature.*
- Art. 27) È vietato circolare in costume da bagno al di fuori della zona riservata al solario.*
- Art.28) I bambini di età inferiore a 12 anni possono accedere alla piscina solo se accompagnati e controllati da persona adulta che ne abbia la totale responsabilità, e che abbia provveduto ai sensi del precedente articolo 5 a segnalare la presenza del minore e la propria assunzione di responsabilità.*

Art.29) L'accesso alla piscina deve obbligatoriamente avvenire nei soli orari esposti ed è assolutamente vietata la balneazione al di fuori degli stessi e/o, anche negli orari consentiti, in assenza del personale addetto alla sorveglianza della piscina. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e di quello precedente comporterà da parte del Consiglio l'adozione di immediati provvedimenti nei confronti dei trasgressori.

CAPITOLO VII

TENNIS

Art. 30) I campi di gioco sono assegnati a richiesta dei Soci dal Direttore (o da chi per esso), cui è devoluta la scelta del campo.

Art. 31) Le prenotazioni dei campi all'aperto, potranno effettuarsi su non più della metà dei campi disponibili mentre i rimanenti, ad eccezione di quelli destinati ai Maestri Federali (più oltre i "Maestri" o il "Maestro") , saranno disponibili, secondo gli orari previsti, tenendo conto però delle eventuali ore già usufruite nel corso della giornata o della settimana da parte del Socio. Le prenotazioni potranno comunque essere effettuate per non oltre due ore la settimana per ogni Socio.

Art. 32) Sui campi non soggetti a prenotazione, negli orari di maggior frequenza, ed in caso di più richieste contemporanee, verrà data la precedenza alle partite di doppio; qualora non vi sia disponibilità di campi ed intervengano nuove richieste, il Direttore ha facoltà di invitare coppie di giocatori in singolare ad accogliere una seconda coppia in doppio. La pronta adesione a tale invito, -occorrendo- anche da parte dei giocatori impegnati nei campi prenotati, è gesto sportivo oltre che di cortesia. Il campo soggetto a prenotazione è considerato libero se non viene occupato entro 15 minuti dall'inizio dell'ora dal titolare della prenotazione.

Art. 33) Le prenotazioni dei campi vanno disdettate almeno con 24 ore di anticipo per consentire l'utilizzo del campo da parte di altri Soci. Qualora ciò non avvenisse il Socio intestatario dell'ora è considerato utilizzatore a pieno titolo dell'ora stessa.

Art. 34) Qualora le richieste superino la disponibilità sui campi non soggetti alle prenotazioni, ad insindacabile giudizio del Direttore potrà essere data priorità ai Soci disposti a disputare incontri di doppio.

Art. 35) *Il Consiglio Direttivo (o il Direttore) potrà limitare l'accesso ai campi ai figli minori dei soci in determinate ore della giornata, nelle giornate di sabato e domenica.*

Art. 36) *Il Consiglio stabilisce:*

- a) *l'orario di apertura e chiusura dei campi di gioco. Ogni variazione verrà resa nota mediante avviso nell'apposito quadro/bacheca;*
- b) *l'assegnazione di un campo a disposizione di Maestri e Allenatori;*
- c) *l'assegnazione di un campo in determinati giorni ed ore a giocatori designati dalla Commissione Tecnica di cui al successivo art. 38;*
- d) *la limitazione dell'uso dei campi per consentire lo svolgimento di gare, tornei e manifestazioni.*

Art. 37) *È obbligo in campo di gioco la tenuta da tennis, scarpe da tennis (senza tacchi, sbarrette o chiodi di qualsiasi genere); è vietato giocare a torso nudo o con abbigliamento non idoneo, o ritenuto tale ad insindacabile giudizio del Direttore.*

Art. 38) *Il Consiglio nomina una Commissione Tecnica che, di concerto con il/i Maestro/i , provvederà all'organizzazione dei tornei , alla preparazione e all'iscrizione delle squadre che parteciperanno a gare in rappresentanza del Tennis Club Parma.*

Art. 39) *Il Consiglio provvede a regolamentare l' uso notturno dei campi e l'uso dei campi coperti. Provvede altresì a fissare la quota annua di utilizzo dei campi coperti o le diverse modalità economiche della loro fruizione da parte dei Soci e/o delle persone autorizzate, inclusa la determinazione di eventuali quote orarie.*

CAPITOLO VIII

CALCIO

Art. 40) *Le regole circa l'uso e l'utilizzo dei campi da calcio sono stabilite dal Consiglio.*

Art. 41) *La possibilità di effettivo utilizzo dei campi da calcio è decisa dal Direttore o dai suoi delegati, con particolare attenzione circa l'agibilità degli stessi.*

Art. 42) *Non saranno tollerati, sia in campo che fuori, atteggiamenti contrari al buon costume e alla buona educazione.*

Art 43) Eventuali ospiti, su invito specifico di un Socio giocatore, non potranno fruire del campo di calcio in numero superiore a dieci unità per ciascun incontro; ogni Socio non può invitare più di un giocatore, sempre nel rispetto del dettato statutario degli artt. 10, 10a, 10b, del presente Regolamento.

CAPITOLO IX

PALESTRA

Art. 44) L'utilizzo della palestra è riservato ai Soci e famigliari.

Art. 45) I bambini di età inferiore a 12 anni possono accedere alla palestra solo se accompagnati da persona adulta che ne assicuri il controllo e la responsabilità e che abbia provveduto ai sensi del precedente articolo 5 a segnalare la presenza del minore e la propria assunzione di responsabilità.

Art. 46) L'uso e l'utilizzo della palestra sono regolamentati dal Consiglio.

CAPITOLO X

QUOTE SOCIALI

Art. 47) Le quote sociali sono deliberate di anno in anno dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea. Il Socio è tenuto ai relativi versamenti entro il termine fissato dal Consiglio. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine fissato, il Consiglio potrà invitare il socio moroso ad effettuare il versamento entro un congruo termine, trascorso il quale verrà impedito l'accesso alla sede sociale, ed iniziata l'azione legale per ottenere il pagamento. I familiari dei soci così come definiti al precedente art. 4, di età inferiore ai 25 anni non sono tenuti a corrispondere quota alcuna. I figli non coniugati e conviventi di età superiore ai 25 anni dovranno corrispondere una quota annua che sarà fissata dal Consiglio.

Art. 48) Il Consiglio potrà stabilire quote aggiuntive specificatamente richieste ai soli utilizzatori di quelle attrezzature sportive il cui uso sia ritenuto particolarmente oneroso.

CAPITOLO XI

PROVVEDIMENTI TI DISCIPLINARI

- Art. 49) I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri nominato dall'Assemblea, nei confronti dei Soci e loro familiari. Le relative deliberazioni sono inappellabili.*
- Art. 50) I provvedimenti disciplinari possono consistere in un richiamo verbale, in un richiamo scritto, nella sospensione temporanea, e nella sospensione a tempo indeterminato dall'accesso al Circolo. La sospensione a tempo indeterminato può essere revocata soltanto con provvedimento del Collegio dei Probiviri. Perdurando la sospensione la persona colpita dal provvedimento non potrà accedere al Circolo, se Socio non avrà altresì diritto di voto in Assemblea. La sospensione è personale.*
- Art. 51) Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio mediante contestazione scritta all'interessato degli addebiti. Copia della contestazione verrà contemporaneamente inviata al Collegio dei Probiviri. La comunicazione dovrà indicare il termine massimo entro il quale sarà concesso di inviare le proprie difese e contestazioni direttamente al Collegio giudicante. Qualora uno o più membri del Collegio dei Probiviri si trovino in situazione di conflitto di interesse, gli altri membri o eventualmente l'altro membro dovranno/dovrà cooptare nel Collegio, ai soli fini del giudizio per il quale sussistano i conflitti di interesse, uno/due membri tra coloro che abbiano in precedenza rivestito cariche sociali all'interno del Tennis Club.*
- Art. 52) Trascorso il termine assegnato per le discipline il Collegio dei Probiviri delibererà l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. L'interessato avrà in ogni caso il diritto di essere personalmente ascoltato. Il provvedimento adottato dovrà essere in ogni caso comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento*
- Art. 53) In caso di controversie o dispute insorte tra i Soci o tra i frequentatori nell'ambito della attività associativa o comunque nella sede sociale, il Collegio dei Probiviri a richiesta delle parti interessate potrà fungere da Collegio arbitrale e da amichevole compositore; in tale ipotesi, udite le parti si pronuncerà pro bono et aequo. L'osservanza di quanto deliberato dal Collegio arbitrale è dovere di gentiluomo.*

CAPITOLO XII

COMUNICAZIONI AI SOCI

Art. 54) Tutte le delibere di carattere generale del Consiglio relativamente a quanto previsto dal presente Regolamento, saranno comunicate ai Soci mediante affissione, a cura della Segreteria, di avvisi negli appositi quadri e bacheche esistenti nell'ambito della sede sociale. Le comunicazioni di maggiore importanza saranno inviate dal Presidente ai Soci per iscritto tramite la Segreteria, come anche saranno trasmesse per iscritto le comunicazioni personali o riservate.

CAPITOLO XIII

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 55) Le modifiche al presente Regolamento deliberate dal Consiglio sono provvisoriamente esecutive e devono essere ratificate dalla prima Assemblea che dovrà provvedere in ordine alla loro approvazione.